



S. Spirito - Fondazione Montel

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTATI DEGLI OSPITI E LA RELAZIONE CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.P.S.P.

APPROVAZIONE	REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTATI DEGLI OSPITI E LA RELAZIONE CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.P.S.P.	REVISIONE03
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02.2009		Data della revisione 28/08/2024
		Causale della revisione <i>Aggiornamento</i>

INDICE

CAPO I - Elezione	3
Art. 1 - Scopo del regolamento	3
Art. 2 - Numero dei rappresentanti e forme di partecipazione	3
Art. 3 - Elettorato attivo.....	3
Art. 4 - Elettorato passivo.....	3
Art. 5 - Durata del mandato	3
Art. 6 - Indizione delle elezioni	4
Art. 7 - Candidature	4
Art. 8 - Consultazione	4
Art. 9 - Proclamazione degli eletti	5
Articolo 10 - Reclamo.....	5
CAPO II° - Partecipazione.....	5
Art. 11 - Funzione consultiva.....	5
Art. 12 - Funzione propositiva.....	5
Art. 13 - Utilizzo di spazi	6
CAPO III° - Norme transitorie e finali	6
Art. 14 - Costituzione di comitati e/o associazioni fra ospiti e familiari degli ospiti.....	6
Art. 15 - Entrata in vigore.....	6

CAPO I - Elezione

Art. 1 - Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti e la relazione con il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P.

Art. 2 - Numero dei rappresentanti e forme di partecipazione

1. La rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Al fine di favorire una più estesa partecipazione sia alla fase consultiva che alla fase propositiva, il Presidente, di concerto con i rappresentanti degli ospiti di cui al comma 1, può promuovere specifiche riunioni di nucleo aperte agli ospiti, ai familiari e al personale per discutere di tematiche relative all'organizzazione del piano.

Art. 3 - Elettorato attivo

1. Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo 2 gli ospiti. o un loro delegato.
2. Al momento dell'ingresso il Residente provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado o ad una persona di fiducia.
3. Per il Residente non in grado di provvedere alla comunicazione di eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato nel tutore/amministratore di sostegno, ovvero nel referente individuato all'atto dell'ingresso.
4. L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dall'Amministrazione dell'Azienda.

Art. 4 - Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.
2. Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti ed i titolari di ditte o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Azienda.

Art. 5 - Durata del mandato

1. Gli eletti restano in carica due anni e sei mesi dalla proclamazione.
2. Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un rappresentante il Presidente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato. In caso contrario si provvederà a nuove elezioni.
4. Il rappresentante che sia un familiare di un ospite decade dall'incarico in caso di dimissione o decesso dell'ospite suo parente.

Art. 6 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente, almeno 15 giorni prima della data di scadenza del mandato dei rappresentanti degli ospiti, fissa la data delle elezioni dandone avviso pubblico all'albo dell'ente e nei nuclei delle strutture.

Art. 7 - Candidature

1. Le modalità di presentazione delle candidature e di designazione dei nominativi degli ospiti e dei loro familiari disponibili per l'elezione rimangono nella piena libertà dei soggetti titolari dell'elettorato attivo, e non necessitano di particolari formalità.
2. Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente entro le 72 ore antecedenti il giorno fissato per la consultazione.
3. Il Presidente provvede a dare avviso al pubblico dei nominativi depositati almeno 48 ore prima della data fissata per la consultazione.
4. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia stata presentata alcuna candidatura.

Art. 8 - Consultazione

1. La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:
 - a) il seggio verrà allestito in apposita sala messa a disposizione dall'A.P.S.P.;
 - b) nel giorno fissato per la consultazione il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal presidente del seggio e da due scrutatori, tutti scelti tra i dipendenti; uno scrutatore espletterà le funzioni di segretario;
 - c) il seggio elettorale rimane aperto due ore;
 - d) ogni elettore può votare per due candidati;
 - e) il segretario registra su apposito elenco l'avvenuta espressione del voto. La votazione avviene a scrutinio segreto;
 - f) il voto è strettamente personale e non è ammessa delega;
 - g) alla scadenza dell'ultima ora per la votazione il Presidente del seggio elettorale dichiara chiusa la votazione e apre immediatamente lo scrutinio, del quale deve essere redatto apposito verbale;
 - h) sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il candidato in possesso della maggiore anzianità anagrafica;

- i) la consultazione è valida qualora in prima convocazione partecipino almeno il 30% degli elettori;
- j) qualora in prima convocazione non sia stato raggiunto il quorum di cui alla precedente lettera i) è convocata una seconda consultazione che risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 9 - Proclamazione degli eletti

1. Il Presidente entro tre giorni dalla data di svolgimento della pubblica il risultato dell'elezione e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data della consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.

Articolo 10 - Reclamo

1. Qualora gli elettori o i candidati non eletti ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, cioè non conforme al presente regolamento, gli stessi potranno entro 10 giorni dalla data dalla proclamazione degli eletti presentare reclamo scritto e motivato al Presidente sul quale lo stesso ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.
2. In caso di accoglimento del reclamo il Presidente provvede, con proprio decreto, all'annullamento della elezione ed all'indizione di nuove consultazioni.

CAPO II° - Partecipazione

Art. 11 - Funzione consultiva

1. I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.
2. Il Presidente, qualora l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione preveda la trattazione di punti relativi all'organizzazione od impostazione dei servizi, può informare i rappresentanti degli ospiti nei termini previsti per la convocazione del Consiglio.
3. L'Amministrazione incontra almeno ogni 4 mesi i rappresentanti degli ospiti per informare sull'attività dell'A.P.S.P. e discutere le problematiche di cui al comma 1.

Art. 12 - Funzione propositiva

1. I rappresentanti degli ospiti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.
2. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed informa i rappresentanti delle decisioni assunte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle proposte.

3. I rappresentanti possono comunque in ogni momento chiedere informazioni sugli aspetti e le problematiche di cui all'art. 10.
4. Ai rappresentanti degli ospiti viene riservato, in ogni struttura, un apposito spazio per la pubblicazione di fogli informativi e pubblicazioni.

Art. 13 - Utilizzo di spazi

1. L'A.P.S.P. consente l'utilizzo, su richiesta, di spazi idonei per l'effettuazione delle riunioni che i Rappresentanti degli ospiti vorranno promuovere a favore degli ospiti e dei familiari.

CAPO III° - Norme transitorie e finali

Art. 14 - Costituzione di comitati e/o associazioni fra ospiti e familiari degli ospiti

1. Al fine di interpretare e tutelare gli interessi degli ospiti, gli stessi e i loro familiari possono costituire comitati o associazioni.
2. Nel caso in cui i comitati e/o le associazioni degli ospiti e dei loro familiari siano volontariamente e formalmente costituite, l'Amministrazione può non procedere alla elezione dei rappresentanti degli ospiti di cui al Capo I del presente regolamento.
3. L'Amministrazione garantisce ai comitati e/o associazioni le forme di partecipazione prevista al Capo II del presente regolamento.
4. I comitati e/o associazioni possono in ogni momento chiedere incontri con l'Amministrazione su argomenti di interessi degli ospiti e/o familiari ed esprimono su questi il loro parere.
5. I comitati e/o associazioni possono riunirsi periodicamente utilizzando gli spazi di cui all'art. 11.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Tutte le disposizioni contenute nel Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento.